

COMPAGNUCCI HIGH TECH

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

ESTRATTO

Indice

Parte I – GENERALE	
1. Riferimenti Normativi	
2. Obiettivo	
3. Ambito di applicazione.....	
4. Principi	
5. Definizioni	
Parte II – PROCESSO DI SEGNALAZIONE	
6. Ruoli e Responsabilità	
7. Segnalazioni	
8. Segnalante	
9. Canali di Segnalazione.....	
10. Gestione della Segnalazione	
a. Ricezione delle segnalazioni	
b. Valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione ricevuta	
c. Istruttoria	
d. Chiusura	
11. Divieto di Ritorsione.....	
Parte III – DISPOSIZIONI FINALI	
12. La tutela della riservatezza	
13. Processo di miglioramento continuo	
14. Archiviazione e tracciabilità della documentazione	
15. Informazione e comunicazione	
16. Misure disciplinari	
17. Norme e Privacy	

Compagnucci High Tech S.r.l.	
Procedura di Gestione delle segnalazioni	Data: 11.12.2023
Autorizzato da: Amministratore Delegato	Revisione: v.01

Parte I – GENERALE

1. Riferimenti Normativi

Il principale quadro normativo e altri riferimenti rilevanti che costituiscono la base di questa procedura e dei relativi processi sono di seguito elencati:

- Direttiva UE n. 1937/2019 sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e relativi recepimenti locali;
- D.lgs. n. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- ISO 37002 internazionale "Sistemi di gestione delle segnalazioni";
- Regolamento UE n. 679/2016 "General Data Protection Regulation – GDPR" e relativi recepimenti locali;
- Codice Etico della Società.

2. Obiettivo

Compagnucci High Tech S.r.l (di seguito anche il "Compagnucci High Tech" o la "Società"), in aderenza ai propri valori, ai principi comportamentali definiti nel Codice Etico e all'impegno nel rispettare ed essere conformi alla normativa vigente, adotta la seguente procedura di gestione delle segnalazioni ed adeguati canali interni di Segnalazione affinché tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società possano disporre di uno strumento omnicomprensivo attraverso il quale veicolare le segnalazioni di violazioni del Codice Etico e del D. lgs. 24/2023.

L'obiettivo del presente documento è descrivere le fasi di ricezione, valutazione, analisi e gestione delle segnalazioni definendo ruoli e responsabilità del processo, l'oggetto delle segnalazioni, i soggetti legittimati a segnalare ed il processo di gestione che il soggetto Segnalante e la Società sono tenuti a seguire e rispettare.

3. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a Compagnucci High Tech ivi compresi tutti i soggetti previsti dal D. lgs. 24/2023 ovvero coloro che operano in nome e per conto della Società quali amministratori, dirigenti, collaboratori a tempo indeterminato e anche a tempo determinato o che svolgano prestazioni occasionali, lavoratori somministrati, volontari e tirocinanti, azionisti, nonché Terze parti (quali lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti).

Compagnucci High Tech si impegna ad estendere l'ambito di applicazione anche ai destinatari del Codice Etico della Società, come i clienti, i fornitori e i partner che collaborano con la Società e che possono a loro volta effettuare segnalazioni relative ad eventuali violazioni.

4. Principi

I soggetti coinvolti nelle attività disciplinate dalla presente procedura devono operare nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e di poteri e dei principi di seguito stabiliti:

Riservatezza

Omissis

Trasparenza

Omissis

Autonomia, Imparzialità, indipendenza e professionalità

Omissis

Veridicità e fondatezza

Omissis

Divieto di Ritorsione a tutela dei segnalanti e delle altre parti coinvolte

Omissis

5. Definizioni

<i>Compagnucci High Tech S.r.l.</i>	La Società oggetto della procedura
<i>Violazioni ex art. 2 D.lgs. 24/2023</i>	Comportamenti, atti od omissioni dannosi che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di una pubblica amministrazione o di un ente privato e che consistono in: <ul style="list-style-type: none">- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, seppur non indicati nell'allegato al Decreto;- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("lotta contro la frode e le altre attività che ledono gli interessi finanziari") specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

	<ul style="list-style-type: none"> - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti.
<i>Altre violazioni</i>	Comportamenti, atti od omissioni dannosi per la Società che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consistono in violazioni, o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti, i principi comportamentali sanciti nel Codice Etico, oltre che nelle policy e/o norme aziendali (es. procedure, circolari interne, ordini di servizio).
<i>Segnalante</i>	La persona che effettua la Segnalazione delle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
<i>Terze parti</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Lavoratori autonomi e somministrati, collaboratori, liberi professionisti, consulenti; - Persone non ancora assunte che sono venute a conoscenza di violazioni nel corso del processo di selezione; - Ex lavoratori o partner della Società che sono venuti a conoscenza di violazioni mentre erano ancora in rapporti con la società medesima.
<i>Segnalazione</i>	Comunicazione, effettuata in forma scritta o orale o mediante incontro, riguardo alla violazione.
<i>Persona coinvolta</i>	La persona fisica o giuridica citata nella Segnalazione come persona a cui è riconducibile la violazione o come persona altrimenti coinvolta.
<i>Facilitatore</i>	La persona fisica che assiste eventualmente il Segnalante nel processo di Segnalazione e che può operare sia all'interno sia all'esterno del contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Solo a titolo di esempio, potrebbe essere il Gestore del canale, il responsabile diretto, un collega o un soggetto terzo o qualsiasi altra figura interna o esterna all'organizzazione. Il

	Facilitatore gode infatti delle stesse tutele del Segnalante disciplinate al paragrafo "11. La tutela della riservatezza".
<i>Ritorsione</i>	Qualsiasi condotta, atto od omissione, anche solo tentata o minacciata, commessa a seguito della Segnalazione che provochi, o possa provocare, al Segnalante, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.
<i>Gestore del canale di Segnalazione</i>	Figura che assume il ruolo di Gestore del canale ex art. 4 co. 2 D.lgs. 24/2023, individuata in un soggetto esterno alla Società in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.
<i>Piattaforma Digitale</i>	Strumento informatico di supporto al processo che permette una comunicazione sicura e anonima tra il Segnalante e il Gestore del canale di Segnalazione
<i>Consulente Esterno</i>	Professionista specializzato che offre consulenza e supporto alla Società nelle attività propedeutiche alla gestione delle segnalazioni.
<i>Termini Temporalì</i>	Ove siano espressi termini temporali in numero di giorni, si intende giorni di calendario.

Parte II – PROCESSO DI SEGNALAZIONE

6. Ruoli e Responsabilità

Omissis

7. Segnalazioni

Possono costituire oggetto di Segnalazione le Violazioni ex art. 2 del D.lgs. 24/2023:

- 1) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 2) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

- 3) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti 1), 2) e 3).

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Non costituiscono invece oggetto di Segnalazione:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, ovvero inerenti esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- notizie palesemente prive di fondamento;
- informazioni già di dominio pubblico;
- informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili (es.: “voci di corridoio”);
- violazioni già disciplinate da altri atti dell’Unione Europea o nazionali (come indicato nella “Parte II dell’Allegato al D.lgs 24/2023”);
- violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi alla difesa o sicurezza nazionale a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Affinché la Segnalazione sia ammissibile è necessario che essa, oltre a rispettare i requisiti oggettivi di cui sopra, sia il più possibile circostanziata.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire il fatto segnalato.

È utile anche allegare l’eventuale documentazione che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione.

In ultimo, al fine di favorire sempre più una cultura della trasparenza e facilitare il percorso di miglioramento continuo avviato dalla Società, i canali di Segnalazione possono essere utilizzati anche per segnalare comportamenti disallineati rispetto ai principi comportamentali contenuti nel Codice Etico.

8. Segnalante

Le segnalazioni di Violazioni ex art. 2 D. lgs. 24/2023 possono essere effettuate da:

- tutti i collaboratori di Compagnucci High Tech, anche a tempo determinato o che svolgano prestazioni occasionali, volontari e tirocinanti;
- personale con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che eserciti la gestione e il controllo delle attività aziendali;

- lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, lavoratori somministrati, collaboratori, liberi professionisti, consulenti;
- persone non ancora assunte che siano venute a conoscenza di violazioni nel corso del processo di selezione;
- ex lavoratori o partner (quali ad esempio clienti e fornitori) di Compagnucci High Tech, che siano venuti a conoscenza di violazioni nel corso del rapporto intrattenuto con la stessa.

Le segnalazioni relative ad Altre violazioni riconducibili al Codice Etico possono essere effettuate anche dai soggetti destinatari del Codice Etico come, ad esempio, clienti, fornitori e, in generale, altri portatori di interesse.

Ai soggetti che effettuano una Segnalazione ex D.lgs. 24/2023, in linea con il presente documento, sono riconosciuti i diritti di tutela previsti dalla normativa stessa e indicati nella Parte III del medesimo Decreto.

Ai soggetti che effettuano una Segnalazione di violazione del Codice Etico, la Società, in linea con i principi di quest'ultimo documento, si impegna a garantire una tutela da qualsiasi forma di Ritorsione, discriminazione o penalizzazione, resta ferma la possibilità per la Società di fruire della testimonianza del Segnalante, eventualmente anche unitamente ad altre testimonianze, laddove sia necessario a tutela della Società medesima nelle sedi opportune anche giudiziarie.

9. Canali di Segnalazione

Compagnucci High Tech ha istituito un canale interno per l'invio delle segnalazioni di Violazioni ex art. 2 D.lgs. 24/2023, ivi comprese quelle relative a violazioni in materia del Codice Etico che possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- **in forma scritta** attraverso la Piattaforma Digitale dedicata My Whistleblowing, accessibile mediante collegamento al sito della Società.
- **in forma orale**, attraverso apposita registrazione audio attivabile tramite la Piattaforma Digitale My Whistleblowing di cui sopra accessibile mediante collegamento al sito della Società.

Il Segnalante ha la possibilità, in presenza di determinate condizioni¹, di ricorrere anche a un canale esterno attivo presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o di utilizzare la divulgazione pubblica.

¹ Il canale esterno presso ANAC può essere attivato nelle seguenti condizioni:

- il canale interno non è attivo o non è idoneo a garantire la riservatezza del Segnalante;
- è stato usato il canale interno ma la Segnalazione non ha avuto seguito da parte del Gestore del Canale di Segnalazione entro i termini designati o non sono state intraprese azioni per la relativa gestione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che l'uso del canale interno non sarebbe efficace o potrebbe determinare un rischio di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. salute e sicurezza o danno ambientale).

La divulgazione pubblica ((tramite stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) può essere utilizzata nei seguenti casi:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;

Nell'utilizzo dei canali di Segnalazione sopra descritti, il Segnalante può avvalersi del supporto di una persona fisica che possa sostenerlo nel processo e che assume il ruolo di Facilitatore.

In particolare, il Segnalante è autonomo nella scelta del Facilitatore e può individuarlo nella persona interna e/o esterna all'organizzazione identificata come di maggiore aiuto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Facilitatore può essere individuato nel Gestore del canale di Segnalazione, nel responsabile diretto, in un collega, in un altro soggetto terzo interno o esterno all'organizzazione.

10. Gestione della Segnalazione

Le segnalazioni ricevute tramite i canali interni descritti al paragrafo precedente saranno gestite secondo le modalità di seguito descritte.

a. Ricezione delle segnalazioni

Le segnalazioni possono essere ricevute, nelle modalità descritte al paragrafo 9 del presente documento.

Il Gestore del canale prende in carico la Segnalazione ricevuta e, ove necessario, provvede all'inserimento delle informazioni relative alla Segnalazione all'interno della Piattaforma Digitale dedicata.

A valle dell'inserimento delle informazioni relative alla Segnalazione, il Gestore del canale fornisce al Segnalante i riferimenti di accesso alla Piattaforma dedicata (se lo stesso ha indicato le informazioni minime necessarie per poter dare seguito a tale contatto), per scopi di successiva gestione e monitoraggio.

Il Gestore del canale informa il Segnalante che la Segnalazione è stata recepita, entro 7 giorni dal ricevimento della stessa. La comunicazione circa il ricevimento della Segnalazione e ogni successiva modifica riferita al suo stato vengono notificati al Segnalante tramite una e-mail automatica inviata dalla Piattaforma dedicata. Il Segnalante può verificare lo stato di avanzamento del processo di Segnalazione accedendo alla Piattaforma dedicata.

Qualora la Segnalazione sia inviata ad un soggetto diverso da quello competente, la Segnalazione deve essere trasmessa da quest'ultimo, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dandone contestuale notifica al Segnalante.

b. Valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione ricevuta

Omissis

Questa fase è finalizzata a:

- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

1. verificare che la Segnalazione sia stata effettuata conformemente alle previsioni della presente procedura;
2. verificare che l'oggetto della Segnalazione rientri nelle fattispecie disciplinate dalla presente procedura (Violazione ex D.lgs. 24/2023 e/o del Codice Etico);
3. avviare le interlocuzioni con il Segnalante richiedendo, se necessario, opportune integrazioni.

Il Gestore del canale, valutata l'ammissibilità della Segnalazione, ne dà comunicazione al Segnalante. La comunicazione circa l'ammissibilità della Segnalazione e ogni successiva modifica riferita al suo stato vengono notificati al Segnalante tramite una e-mail automatica di notifica inviata dalla Piattaforma dedicata. Il Segnalante può verificare lo stato di avanzamento del processo di Segnalazione accedendo alla Piattaforma dedicata.

Dopo aver appurato l'ammissibilità della Segnalazione, il Gestore del canale individua i soggetti responsabili da coinvolgere nella successiva fase di istruttoria e indirizza agli stessi le informazioni necessarie al fine di avviare tale fase.

c. Istruttoria

Il Gestore del canale avvia l'istruttoria, assicurandosi che sia svolta secondo i termini e le modalità stabiliti, e provvedendo, qualora necessario, all'inserimento all'interno della Piattaforma dedicata dei dati relativi alla Segnalazione, per scopi di archiviazione e tracciabilità.

Le attività riferibili alla fase istruttoria e l'archiviazione documentale inerente la Segnalazione devono essere effettuate esclusivamente con il supporto della Piattaforma dedicata, idonea a garantire la tracciabilità del flusso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Omissis

Tale fase deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi, enunciati di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- devono essere definiti e documentati in modo chiaro l'obiettivo e l'ambito di applicazione;
- l'indagine deve garantire la sicurezza e la riservatezza dei soggetti coinvolti, del contenuto e della documentazione;
- i dati personali devono essere gestiti in linea con la protezione dei dati;
- la comunicazione deve essere chiara e priva di ambiguità;
- il Segnalante deve essere periodicamente informato sui progressi compiuti.

d. Chiusura

Omissis

La fase di chiusura indica la fine del processo, non ritenendosi necessarie ulteriori azioni o ulteriori indagini o approfondimenti

Durante questa fase, devono essere presi in considerazione i seguenti passaggi:

- conclusione della Segnalazione e comunicazione del risultato;
- azione in risposta a eventuali indicazioni (ad esempio, azioni disciplinari);
- individuazione di eventuali misure di protezione in corso;
- raccolta di suggerimenti da parte del Segnalante e delle altre parti interessate;

- archiviazione dei documenti elaborati durante le fasi precedenti.

Omissis

Inoltre, il Gestore del canale di Segnalazione, con l'eventuale supporto delle funzioni e/o consulenti coinvolti in sede di istruttoria, procederà a:

- formalizzare le misure per la risoluzione della violazione;
- identificare il soggetto preposto alla verifica della corretta applicazione delle misure e del conseguente monitoraggio;
- ricevere costanti aggiornamenti sull'efficacia dei presidi di monitoraggio;
- definire le misure disciplinari, se applicabili;
- coinvolgere le autorità competenti, se necessario.

Al termine della fase di chiusura, il Gestore del canale di Segnalazione con il supporto delle funzioni e/o dei consulenti coinvolti, fornisce un riscontro al Segnalante.

Il riscontro fornito in tale comunicazione deve dare conto dell'esito della Segnalazione e, in particolare, a titolo di esempio, tale comunicazione può essere:

- archiviata per mancanza di fondatezza, assenza di prove sufficienti o altri motivi;
- conclusa con provvedimenti intrapresi al fine di risolvere la questione sollevata;
- rinviata ad un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il Gestore del canale di Segnalazione deve dare il riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione.

11. Divieto di Ritorsione

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna **forma di Ritorsione o misura discriminatoria** collegata, direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

Omissis

Parte III – DISPOSIZIONI FINALI

12. La tutela della riservatezza

L'identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

In particolare, relativamente alla rivelazione della identità del Segnalante, il D. lgs. 24/2023 (art. 16) prevede le seguenti tutele:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di Segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta (.

La riservatezza viene garantita anche:

- nel caso di segnalazioni, interne o esterne, o su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la Segnalazione;
- quando la Segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al D.lgs. 24/2023 o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni;
- al segnalato e alle persone differenti dal segnalato, ma menzionate nella Segnalazione o coinvolte nel processo di Segnalazione.

La riservatezza è rispettata anche attraverso l'adozione di uno strumento di segnalazioni dedicato attraverso la Piattaforma dedicata My Whistleblowing che garantisca adeguati sistemi di crittografia.

13. Processo di miglioramento continuo

Omissis

14. Archiviazione e tracciabilità della documentazione

Omissis

15. Informazione e comunicazione

Omissis

16. Misure disciplinari

Omissis

17. Norme e Privacy

Il principale quadro normativo e altri riferimenti rilevanti che costituiscono la base di questa procedura e dei relativi processi sono di seguito elencati:

- Direttiva UE n. 1937/2019 sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e relativi recepimenti locali;
- D.lgs. n. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e

recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

- ISO 37002 internazionale “Sistemi di gestione delle segnalazioni”;
- Regolamento UE n. 679/2016 “General Data Protection Regulation – GDPR” e relativi recepimenti locali.

I dati personali devono essere gestiti nel rispetto del GDPR e dei relativi recepimenti locali.

Tutti i dati personali non utili alla gestione della Segnalazione non devono essere raccolti. Inoltre, in caso di raccolta accidentale, tali dati devono essere tempestivamente cancellati.

Il trattamento dei dati personali è gestito in conformità al Regolamento GDPR, nonché ad ogni altra legge e/o regolamento applicabile.

Saranno trattati sia i dati personali del Segnalante - qualora la Segnalazione non sia anonima - sia i dati personali del soggetto coinvolto e/o di eventuali terzi, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nell'ambito dell'indagine necessaria e opportuna per accertare e verificare la fondatezza o meno della Segnalazione.

Titolare del trattamento è Compagnucci High tech S.r.l. che agisce in ogni caso come autonomo titolare del trattamento.